CAMERA DEI DEPUTATI N. 3247

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZOCCHIN, CASTELLANI, GALLETTI

Disciplina della professione di esperto ambientale

Presentata il 19 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli anni recenti si è assistito ad un continuo aumento della legislazione per la protezione dell'ambiente e la tutela della natura. La sempre maggiore attenzione dedicata da istituzioni e cittadini alle tematiche ambientali, che vengono spesso poste al centro dello stesso sviluppo economico-sociale, richiede la disponibilità di qualificate ed accertate professionalità ambientali.

L'istituzione della disciplina della professione di « esperto ambientale » consente da una parte di dare sbocchi professionali agli studi in scienze ambientali ed altri diplomi di laurea ad indirizzo naturalistico-ambientale e dall'altro di introdurre sensibilità e competenze naturaliste negli interventi di risanamento, sistemazione e ripristino dell'ambiente.

Ai proponenti è ben presente la necessità di superare la pratica della creazione di albi professionali troppo settoriali all'origine di contenzioso applicativo.

In linea invece con le disposizioni in vigore nei Paesi europei, si propone una « disciplina » aperta a differenti diplomi di laurea tecnico-scientifico ad indirizzo ambientale che comprende la proposta per la disciplina di dottore naturalista (atto Senato 1372).

Sarà un esame di Stato che accerterà le competenze che caratterizzano la figura di esperto ambientale. Questo professionista

di fronte ad un problema ambientale sarà in grado di individuarlo in tutta la sua complessità, di valutare le prospettive di intervento, di definire le risorse umane e materiali da coinvolgere, di elaborare una strategia di trattamento e di definire i rapporti costi-benefìci.

L'esperto sarà in grado di vedere il problema ambientale come sistema più che come occasione di isolarvi un tema di ricerca di questa o quella disciplina.

Rilevante fra tutte le competenze dell'esperto ambientale è lo studio e la valutazione di impatto ambientale introdotta in Italia da non molti anni.

Questo esperto è assolutamente necessario se si vorrà procedere anche in Italia ad una concreta politica di difesa, manutenzione e miglioramento dell'ambiente in cui viviamo, ambiente afflitto da calamità naturali, degrado del territorio ed uso improprio delle risorse.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Professione di esperto ambientale).

1. L'esercizio della professione di esperto ambientale è subordinato all'iscrizione nell'albo degli esperti ambientali, ai sensi dell'articolo 2.

2. L'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 abilita all'esercizio della professione sull'intero territorio nazionale.

3. La professione di esperto ambientale è caratterizzata da competenze di tipo pluridisciplinare che consentono di affrontare i problemi dell'ambiente con approccio sistemico, tra le quali le più rilevanti sono:

a) progettazione e realizzazione di sistemi di particolare valore ambientale, quali parchi naturali, aree protette e simili;

b) effettuazione di studi e valutazioni di impatto ambientale;

c) consulenza su interventi di rilevanza ambientale, quali uso delle migliori tecnologie disponibili per interventi di depurazione, risanamento, bonifica e simili;

d) analisi dei rischi ambientali di origine antropica e naturale;

e) consulenza, progettazione e realizzazione di interventi in materia di sicurezza del lavoro;

f) effettuazione di analisi ambientali;

g) analisi e valutazione dei prodotti e dei processi ecocompatibili, quali l'ecogestione e l'eco-*label;*

h) verifica della compatibilità ambientale dei processi industriali, quali l'eco-*audit;*

i) gestione di programmi formativi ed informativi in materia ambientale anche ai

fini di risolvere problemi di accettabilità pubblica;

l) riconversione e recupero di aree industriali dismesse.

4. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* può individuare ulteriori attività in aggiunta a quelle di cui al comma 3, ovvero a specificazione di queste ultime, per l'espletamento delle quali sia richiesta l'iscrizione nell'albo degli esperti ambientali.

5. Resta ferma la possibilità di svolgere le attività professionali di cui ai commi 3 e 4 da parte di professionisti iscritti in albi diversi rispetto all'albo degli esperti ambientali, quando ciò sia ammesso, anche implicitamente, da norme speciali.

ART. 2.

(Iscrizione all'albo degli esperti ambientali).

1. Presso il Ministero dell'ambiente è istituito l'albo degli esperti ambientali al quale possono essere iscritti, a domanda, i soggetti titolari dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero cittadinanza di uno Stato con il quale esista in materia di tutela ambientale trattamento di reciprocità;

b) godimento dei diritti civili;

c) requisiti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

d) superamento dell'esame di Stato;

e) residenza nel territorio della Repubblica.

2. Il Ministero dell'ambiente cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni.

3. L'esame di Stato per accedere alla professione, che deve accertare le competenze caratteristiche che distinguono la figura di esperto ambientale citate all'arti-

colo 1, comma 3, e le condizioni per accedervi, sono disciplinati con regolamento adottato entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 3 sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della prima tornata dell'esame di Stato.

5. Qualora il Ministero dell'ambiente, ovvero il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, non esprimano il parere di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla richiesta, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

6. Qualora il regolamento di cui al comma 3 non sia adottato entro il termine di cui al medesimo comma, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede in materia.

7. Condizione necessaria per accedere all'esame di Stato è il conseguimento di un diploma di laurea in scienze ambientali o di un diploma di laurea tecnico-scientifico ad indirizzo ambientale.

ART. 3.

(Accesso ai pubblici impieghi).

1. L'accesso a tutti gli impieghi delle amministrazioni pubbliche, nei quali siano svolte le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, è consentito agli iscritti all'albo degli esperti ambientali, anche se il bando di concorso non faccia specifica menzione del medesimo.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti all'albo degli esperti ambientali di cui all'articolo 2.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3247
Lire 500